

(N. 2958)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 2172)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(LA MALFA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Istituzione di una sezione specializzata per il commercio con l'estero, presso gli Istituti tecnici commerciali « A. Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È riconosciuta la sezione specializzata per il commercio estero, già funzionante a titolo sperimentale dal 1946-47, negli Istituti tecnici commerciali « Armando Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio.

Art. 2.

L'ordinamento, il funzionamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni e gli organici saranno indicati nel regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli del tesoro e del commercio con l'estero.

Gli orari ed i programmi saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 3.

Al termine del corso gli alunni che supereranno gli esami di abilitazione tecnica conse-

guiranno il titolo di « ragioniere e perito commerciale e perito specializzato per il commercio estero », che avrà lo stesso valore legale del normale diploma di ragioniere e perito commerciale.

Agli esami di abilitazione tecnica di cui sopra non sono ammessi candidati provenienti da scuola privata o paterna.

Art. 4.

Gli Istituti indicati nell'articolo 1 provvederanno alla maggiore spesa derivante dalla istituzione della sezione specializzata per il commercio estero, con propri mezzi di bilancio, esclusa ogni contribuzione straordinaria da parte dell'Erario.

Art. 5.

Alle sezioni specializzate per il commercio estero si applicano tutte le norme vigenti per le sezioni ordinarie dell'istituto tecnico commerciale.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.